

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

---

**FOTI, BUTTI, FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che « con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse »;

gli articoli 17 e 20 della citata legge n. 515 del 1993 prevedono l'applicazione di una tariffa postale agevolata (lire 70 per ogni plico di peso non superiore a 70 grammi) per la spedizione di propaganda elettorale da parte dei candidati alle elezioni politiche ed amministrative;

L'Ente poste italiane non risulta avere impartito alle direzioni periferiche alcuna disposizione in merito all'applicazione della predetta tariffa agevolata che — secondo legge — rimane in vigore per l'anno 1999, e della quale devono potere usufruire i candidati alle elezioni amministrative del prossimo 13 giugno;

l'impossibilità per i candidati di potersi avvalere di una tariffa agevolata procurerebbe un ingiustificato e decisivo vantaggio agli amministratori uscenti che si ripresentano e favorirebbe i candidati più conosciuti e facoltosi, con evidente violazione di ogni principio di pari opportunità —:

quali urgenti iniziative — di carattere amministrativo e/o legislativo — intenda assumere al fine di garantire l'applicazione, da parte dell'Ente poste italiane, della norma in premessa richiamata.

(3-03801)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

**GRAMAZIO** — *Ai Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, nella persona del dottore Claudio Clini, si accinge ad approvare i lavori della commissione istituita per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere;

l'attuale statuto normativo delle aziende ospedaliere è orientato al perseguimento di un contenimento della spesa pubblica;

la stessa direzione generale dell'azienda ospedaliera in questione ha, a più riprese, proclamato di volersi attenere ad un simile criterio di contenimento degli oneri per l'erario;

non a caso, la medesima direzione generale, nel 1998, aveva approvato l'aggiudicazione del servizio qui considerato a prezzi addirittura inferiori al pur costo della manodopera;

con sorprendente inversione di rotta, la stessa direzione generale è in procinto di aggiudicare il servizio, all'esito di una nuova gara, ad una proposta che comporterebbe per l'amministrazione un onere finanziario superiore addirittura di cinque miliardi a quello che sarebbe stato se l'aggiudicazione fosse intervenuta a favore del migliore offerente;

seppure la gara doveva essere assegnata tenendo conto, oltre che del costo, anche della qualità del servizio, il divario per tale profilo risultante tra le varie offerte appare del tutto arbitrario, non essendo concepibile che, nel settore dei servizi di pulizia, si riscontri un divario di

addirittura 19,5 punti qualità tra la prima e l'ultima delle offerte nella relativa graduatoria;

tale rilievo acquista maggior consistenza se si considera che l'impresa collocata all'ultimo posto della graduatoria di qualità è, casualmente, proprio quella che attualmente esplica il servizio secondo *standard* qualitativi imposti dall'azienda e senza aver mai ricevuto contestazioni di sorta;

in tale contesto, il maggior onere per l'erario di cinque miliardi, appare quanto mai sorprendente non essendo neppure teoricamente giustificabile da inesistenti considerazioni di carattere tecnico -:

quali iniziative intendano assumere per scongiurare l'ennesima dispersione di risorse pubbliche che conseguirebbe all'aggiudicazione del servizio alle condizioni proposte dall'impresa che, solo per gli inesistenti aspetti qualitativi, risulta essere la migliore collocata nella graduatoria generale. (5-06215)

GRAMAZIO. - *Ai Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

la direzione generale della azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, nella persona del dottor Claudio Clini, si accinge ad approvare i lavori della commissione istituita per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere;

l'impresa meglio collocata in graduatoria risulta essere stata coinvolta in vicende di rilevanza penale attinenti alla esecuzione di pubblici appalti di servizi;

più specificamente, risulta che il legale rappresentante della medesima società si è vista applicata la pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, la quale, secondo i più recenti orientamenti della Corte costituzionale, costituisce esercizio della giurisdizione ed è, quindi, equiparata ad una sentenza di condanna;

gli anzidetti rilievi incidono sulla capacità della impresa in questione di prendere parte alla gara, essendo noto che l'aver riportato condanne penali per reati attinenti all'esecuzione di contratti pubblici costituisce motivo ostativo in tal senso (cfr. articolo 12 del decreto legislativo n. 157 del 1995);

ovviamente l'illegittima partecipazione si riverbera sull'aggiudicazione, la quale, se disposta, è radicalmente invalida;

la sostituzione degli amministratori, come ha chiarito la Corte costituzionale, non vale ad escludere la riferibilità all'impresa delle vicende di rilievo penale -:

quali iniziative siano state assunte o siano in procinto di essere assunte dal Governo a salvaguardia del basilare criterio per il quale la condotta degli appaltatori di pubblici servizi deve essere indenne da rilievi penali e comunque esente da rischi quanto a moralità professionale, nonché per garantire il rispetto del principio di legalità. (5-06216)

VIGNI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

tra le guerre più tragiche che in questo momento si combattono, oltre a quella nei Balcani, c'è quella del Corno d'Africa; quasi 400.000 soldati si stanno scontrando lungo i territori fra Eritrea ed Etiopia;

in meno di un anno dall'inizio di questa guerra sono morti oltre 60.000 fra civili e soldati. In tre giorni di battaglia nel marzo scorso i caduti lungo i cinque chilometri del fronte di Tsorona sono stati più di 10.000;

gli sfollati di sola parte eritrea sono alcune centinaia di migliaia. Poco meno di 60.000 etiopici di origine eritrea sono stati deportati dall'Etiopia in Eritrea. Molti altri sono usciti più o meno legalmente dall'Etiopia per altri paesi africani, l'Europa ed il Nord America per sfuggire alla stessa sorte. È stata messa in atto un'odiosa e crudele operazione di pulizia etnica documentata da *Amnesty International* e con-

dannata dalla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ed il dipartimento di Stato americano;

negli ultimi giorni l'aviazione etiopica, che già più volte aveva violato la tregua aerea concordata nel giugno del 1998, ha colpito i villaggi di Adi-Kaieh, Mendefera e Forto in Eritrea prendendo di mira bersagli civili, bombardando una chiesa ed una scuola e causando morti e feriti;

nonostante la gravità della situazione, la comunità internazionale ed i *media* sembrano aver dimenticato l'attuale conflitto, oscurato dalla guerra nei Balcani; il conflitto fra Eritrea ed Etiopia sta invece entrando in una fase critica che potrebbe rappresentare un punto di non ritorno: l'inizio di uno stato permanente di guerra. Ma è proprio l'esempio del Kosovo a consigliare una seria e tempestiva azione diplomatica per evitare che nel Corno d'Africa si crei un altro focolaio simile a quello dei Balcani -:

quale azione diplomatica il Governo italiano abbia in atto o intenda intraprendere per un'immediata cessazione delle ostilità e per l'attuazione dello schema di accordo della organizzazione dell'Unità Africana che le due parti dichiarano di accettare;

se il Governo non intenda aumentare le risorse destinate alla cooperazione con l'Eritrea nel settore sanitario ed al soccorso ai profughi ed agli sfollati eritrei.  
(5-06217)

GIOVANNI PACE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

molti enti che gestiscono patrimoni immobiliari, anche case popolari, hanno appaltato a ditte specializzate lavori di adeguamento di impianti (elettrici, idraulici, erogazione di gas) al rispetto delle prescrizioni portate dalla legge n. 46 del 1990;

da alcuni uffici (Iva) non vengono espresse univoche indicazioni in ordine

alla qualificazione di tali lavori al fine dell'applicazione della aliquota agevolata del 10 per cento;

il Comitato elettrotecnico italiano ha elaborato la norma tecnica C. 640/1996 in base alla quale per « adeguamento si intendono gli interventi, finalizzati al rispetto delle prescrizioni della legge n. 46 del 1990, degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990: essi si possono intendere, secondo i casi, come interventi di nuovo impianto, di trasformazione, di ampliamento o di manutenzione straordinaria » -:

quale sia il parere definitivo del ministro interrogato in ordine alla applicazione della aliquota Iva sui corrispettivi riguardanti gli appalti e comunque la esecuzione dei suddetti lavori. (5-06218)

FOTI, BUTTI, CARLESÌ e FINO. - *Ai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel disciplinare il trasferimento di competenze relative agli invalidi civili affida all'Istituto nazionale della previdenza sociale la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili stessi, ed alle regioni - e temporaneamente e transitoriamente alle prefetture - le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici;

la norma in questione realizza di fatto una sovrapposizione di competenze che, inevitabilmente, aggraverà i tempi di attesa - già in precedenza biblici - danneggiando gli aventi diritto;

detto quadro di appesantimento burocratico obbligherà gli interessati a rivolgersi ad una pletora di uffici e di responsabili del procedimento amministrativo, il

che contraddice l'annunciata volontà governativa di semplificazione dei procedimenti in questione;

a ciò si aggiunga il fatto che allorché i percipienti vengono sottoposti alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, le prefetture dispongono la sospensione dell'erogazione di ogni beneficio economico e ciò fino a che non sia concluso l'iter amministrativo/burocratico di verifica (mediamente oltre un anno) a prescindere dal risultato della visita medica di revisione —:

quali immediate iniziative intendano assumere per ricondurre ad un unico soggetto le varie competenze oggi inopinatamente assegnate a organi aventi differenti finalità istituzionali. (5-06219)

CAVERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è in corso ormai da tempo un contenzioso fra l'Inail e il Collegio nazionale maestri di sci riguardante la richiesta dell'Istituto di obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole;

in un documento del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 dicembre 1998 protocollo n. 12/PS/131193/A62 si legge: « L'Inail ritiene sussistere l'obbligo assicurativo per i maestri di sci in quanto sostiene che la rischiosità dell'attività da questi svolta soddisfa il requisito oggettivo richiesto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1124/65 e individua il requisito soggettivo, richiesto dall'articolo 4 del medesimo testo unico — in tutti quei casi in cui l'attività venga resa non come singolo professionista ma in base ad un contratto associativo che lega il maestro ad una scuola di sci con un rapporto di parasubordinazione »;

ebbene, le conclusioni cui perviene l'Inail sembrerebbero determinate da un impegno nel voler a tutti i costi ricomprendere nell'obbligatorietà assicurativa un soggetto potenzialmente fonte di nuova

materia imponibile, poiché viene ignorata l'effettiva realtà del rapporto esistente tra il maestro e la scuola di sci;

è, invece possibile, ribadire l'insussistenza del requisito oggettivo ex articolo 1 testo unico. Infatti, l'Inail ritiene che « non può essere messo in dubbio che l'attività sciistica è caratterizzata da quella gestualità che la Corte costituzionale (sentenza 137/1989) ha assimilato alla manualità delle prestazioni normalmente rese dagli altri lavoratori » (come da terzo paragrafo circolare Inail 29 novembre 1996 protocollo 78/96, Servizio normativo);

quest'interpretazione non può ritenersi vincolante per il maestro di sci, poiché la sentenza 137/1989 nulla dice a proposito di questa figura e neppure enuncia un'interpretazione estensiva del concetto di manualità. La stessa sentenza invece afferma che « l'assicurabilità del rischio va sancita in relazione alla natura obiettiva di esso »;

è del tutto evidente constatare che la gestualità per il maestro di sci è un elemento fondamentale nell'esercizio della sua attività professionale. L'insegnamento avviene, infatti, per lo più dimostrando sul campo i concetti tecnici dapprima spiegati verbalmente;

tuttavia non si può affermare con altrettanta evidenza che per la manualità-gestualità del maestro di sci sussista un rischio certo, intrinseco e specifico;

solo il rischio specifico deve essere coperto da assicurazione e per aversi specificità del rischio è necessario che vi sia un determinato collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, cosicché possa affermarsi che l'infortunio s'inserisce nello svolgimento dell'attività lavorativa come tipica evenienza della stessa, mentre non è sufficiente la pura coincidenza temporale o locale con quest'ultima (cassazione civile sezione lavoro 8 ottobre 1992, n. 10961; cassazione civile sezione lavoro 15 marzo 1986, n. 1778);

nell'attività del maestro di sci può rilevarsi solo un rischio generico, e cioè

quel rischio che corrono tutti gli sciatori, anzi si può senz'altro affermare che per il maestro di sci il rischio è minore rispetto a questi ultimi, poiché solo uno sciatore abile può venire scelto e preparato alla professione del maestro di sci;

vi è, inoltre, l'insussistenza del requisito soggettivo *ex* articolo 4 testo unico. L'Inail ritiene che « Da un punto di vista soggettivo... l'obbligo assicurativo, che è normalmente condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ... si estende anche ai soci di qualsiasi società a condizione, però, che il socio presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale all'interno della società » (come da quarto paragrafo Circolare Inail 29 novembre 1996 citata);

ma il maestro di sci è un professionista e l'esercizio della sua attività professionale è regolato dalle specifiche norme contenute nella legge 8 marzo 1991, n. 81;

dal punto di vista civilistico come anche da quello fiscale, quindi, la sua figura e la sua attività possono configurarsi pari a quelle del medico, dell'avvocato o del geometra;

il lavoro del maestro di sci è dunque da considerare una professione per il cui esercizio sono indispensabili il possesso del titolo abilitante e l'iscrizione al relativo albo professionale;

la scuola di sci, non è un soggetto terzo rispetto al maestro di sci che vi fa parte, bensì è solo l'esternazione dell'organizzazione del lavoro dello stesso maestro di sci;

in altri termini, la scuola di sci costituisce una forma per esercitare l'attività professionale ed autonoma del maestro di sci e per fornire agli utenti una professionalità organizzata in modo migliore di quanto consentirebbe l'esercizio in forma individuale;

la suddetta legge n. 81 del 1991 all'articolo 20 dispone in materia di scuole di sci: « Le Regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in

conformità ai seguenti orientamenti: *a)* in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale; *b)* le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzare l'attività; *c)* le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse;

la forma dell'associazione professionale è quindi prevista dalla stessa legge che regola la professione del maestro di sci il quale, associandosi, si pone principalmente l'obiettivo di fornire un insegnamento di migliore qualità ergonomizzando iniziative individuali; di conseguenza ed in modo del tutto legittimo ci sarà la suddivisione delle spese comuni e la gestione congiunta dei proventi derivanti dall'attività svolta da ciascun maestro facente parte della scuola di sci;

questo non vale assolutamente a trasferire in capo all'associazione professionale la titolarità del rapporto di prestazione d'opera e non produce quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti dell'allievo-cliente (cassazione civile sezione II sentenza 21 marzo 1989, n. 1405);

l'INAIL intende per rapporto di dipendenza funzionale, un rapporto che legherebbe strettamente la scuola con il maestro quasi come se questo fosse un dipendente della prima;

invece nel caso in cui ci si trova alla presenza di liberi professionisti che costituiscono un'associazione, questa assume un patto con efficacia meramente interna, avente ad oggetto la disciplina della comunione dei beni e la suddivisione degli oneri comuni (tribunale di Cagliari 5 marzo 1993) e non esistendo dipendenza funzionale tra l'associazione ed i maestri che ne fanno parte, questi non sono tenuti alla tutela assicurativa;

l'Inail non può affermare l'esistenza della dipendenza funzionale facendo rife-

rimento a disposizioni fiscali per la suddivisione di spese ed utili, poiché « non possono avere valore norme emanate in altro settore, come quello fiscale, aventi *rationes* completamente diverse » (tribunale di Milano, sentenza 29 marzo 1996, n. 1321);

il decreto del Presidente della Repubblica 1124/65 esclude dall'obbligo assicurativo forme non societarie, e l'Inail del pari, non può derivare la dipendenza funzionale ricomprendendo nell'articolo 4 n. 7 testo unico (... ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata...) le scuole di sci giuridicamente formate come associazioni professionali, poiché « l'associazione professionale non è una società ma una forma di esercizio collettivo della professione » (tribunale di Milano, 1321 del 1996 citata);

si può inoltre aggiungere che, stante il fatto che il testo unico (e di conseguenza anche l'Inail) esclude la copertura assicurativa per l'attività professionale svolta dal singolo in forma autonoma ed individuale, quindi esclude dalla copertura (e dal rischio) il maestro di sci non associato, non si riesce a comprensibilmente giustificare come per l'Inail possa diventare improvvisamente rischiosa e quindi da dover essere assicurata, la stessa attività svolta dallo stesso professionista che ha inteso associarsi con altri professionisti pari a lui, solamente per dare un più completo e miglior servizio ai propri allievi;

l'assicurazione obbligatoria presuppone che vi sia un datore di lavoro che si obbliga a corrispondere una certa retribuzione al prestatore d'opera nel tempo in cui questo non presta servizio poiché ammalato;

a conferma del rapporto personale che esiste tra il maestro di sci e la sua attività seppure svolta nell'ambito di una scuola, l'obbligo di cui sopra non sussiste, poiché il maestro di sci se non lavora non percepisce alcunché;

ciò che percepisce il maestro di sci è direttamente proporzionale alle ore di le-

zione da lui svolte, dedotte (anche queste proporzionalmente alle ore svolte), le spese sostenute nella stagione invernale per mantenere il « complesso » scuola di sci;

tutti i maestri di sci, svolgenti l'attività in forma non associata, in altre parole in una scuola di sci, hanno una propria assicurazione di responsabilità civile, professionale e per gli infortuni -;

se non si ritenga opportuno definire in tempi rapidi con l'Inail l'interpretazione delle norme di legge nel senso indicato dai maestri di sci, per porre fine ad una situazione di indeterminatezza negativa per una delle figure più importanti del turismo in montagna. (5-06220)

CONTENTO. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, tramite il suo Presidente, ha recentemente inviato una nota sui provvedimenti relativi all'accatastamento dei fabbricati rurali;

ripercorsa la vicenda relativa alle operazioni di trasferimento all'urbano delle particelle su cui insistono fabbricati rurali già regolarmente accatastati secondo quanto disposto dall'articolo 26 del decreto ministeriale n. 28 del 1998, l'interrogante ricorda come il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri (decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139) avrebbe dovuto consentire agli agricoltori interessati di procedere con una semplice denuncia (attraverso il modello 26) limitandosi a posizionare sulla particella catastale la proiezione al suolo delle linee perimetrali del fabbricato strumentale indicandone la sola superficie, e osserva, altresì, come ciò non sia potuto avvenire a causa della successiva adozione proprio del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28;

ulteriore preoccupazione manifestata dal Presidente del sodalizio è rivolta a sottolineare gli effetti diretti ad attribuire una rendita alle unità immobiliari, in spregio al principio che riconduce il reddito di tutti i fabbricati

strumentali all'agricoltura nel reddito dominicale valutato dal catasto terreni, nonché a definire autonomamente, ai fini della rendita, quei fabbricati agricoli che non hanno alcuna autonomia funzionale;

analoga riflessione viene svolta circa le conseguenze della delimitazione delle « microzone » censuarie, dal momento che queste determinerebbero effetti distorsivi sull'imposizione dei cespiti;

in breve, la missiva mette in luce la confusione determinata dalla mancanza di chiarezza delle disposizioni intervenute ed auspica l'accoglimento di alcune precise richieste e cioè: *a)* abrogazione del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 che è palesemente illegittimo; *b)* accatastamento dei fabbricati rurali obiettivamente strumentali nella categoria D/10 con le regole del catasto terreni, senza attribuzione di rendita in quanto compresa nel reddito dominicale attribuito al terreno sul quale insistono; *c)* eventuale attribuzione della rendita, a fini inventariali, con riferimento esclusivo al costo di costruzione (regolamento per la formazione del Nuovo catasto edilizio urbano, decreto ministeriale 1° dicembre 1949, n. 1140) considerandola influente ai fini della valutazione automatica in presenza di trasferimenti di proprietà, sia a titolo oneroso che gratuito -;

se sia a conoscenza della nota diramata dalla ricordata associazione;

se condivida o meno le perplessità ivi manifestate;

se ritenga di accogliere le richieste formulate o, in caso diverso, per quali ragioni non intenda assecondarle;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione denunciata. (5-06221)

**MALENTACCHI e CANGEMI.** - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere:

se intenda procedere al riordino degli enti ricerca e sperimentazione agricola -

Irsa, entro i termini previsti dalla seconda proroga, in scadenza il prossimo 31 luglio, della delega per il riordino degli enti di ricerca concessa al Governo dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, articoli 11 e 18, e nel quadro delle disposizioni del decreto legislativo 204 del 1998 recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica -;

sulla base di quali linee intenda procedere alla citata seconda proroga ed entro quali tempi intenda avviare il confronto con i sindacati del settore e le altre parti interessate che chiedono di discutere ed avanzano proposte da sei mesi senza ottenere alcuna risposta;

per quali motivi, nonostante gli impegni assunti lo scorso 14 aprile durante un presidio dei sindacati confederali della ricerca, non sia stato ancora convocato il tavolo « di concertazione »;

se sia consapevole che, se entro i prossimi giorni non sarà varato il decreto di proroga verranno meno i tempi tecnici per l'approvazione del riordino degli Irsa e in questo modo si lascerebbe il sistema agricolo senza una organizzazione della ricerca che permetta una crescita di qualità;

se non ritenga che lasciare la ricerca per il sistema agricolo nelle attuali condizioni significhi solo spreco di risorse umane e finanziarie e mantenere in condizioni precarie un elevato numero di professionalità;

per quale motivo ad oggi abbia ritenuto necessario confrontarsi con i soggetti interessati. (5-06222)

**PAMPO.** - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

il 21 aprile 1999 il Cipe ha approvato un piano di finanziamenti pari a 2.577 miliardi di lire mirati al completamento di opere pubbliche incompiute presenti nel Mezzogiorno;

al suddetto finanziamento vanno aggiunti 337 miliardi per le opere di cui alla legge « sblocca cantieri »;

dei circa 700 progetti presentati al Cipe ne sono stati approvati soltanto 231;

gli enti locali non sono stati coinvolti a sufficienza nelle diverse fasi di programmazione e di rilevamento delle opere da finanziamento;

dalla ripartizione la Puglia esce fortemente penalizzata, essendole stato riservato un finanziamento appena del 3 per cento dell'intero pacchetto;

dalla selezione delle opere effettuate per l'intervento pare del tutto penalizzata la provincia di Lecce;

non è abitudine dell'interrogante alimentare la guerra tra poveri, ma si può evidenziare come le scelte, più che dalle effettive necessità, appaiono dettate da particolari indicazioni localistiche;

non si può che rimanere perplessi nel constatare la penalizzante esclusione di alcune opere il cui completamento sarebbe stato indispensabile per incrementare lo sviluppo economico della Puglia e della provincia di Lecce in particolare -;

quali siano state le ragioni del mancato coinvolgimento degli enti locali nella fase di programmazione indicativa delle opere da portare a completamento e quali siano state le scelte operate dal Cipe;

quali siano stati i progetti proposti per la provincia di Lecce e quali le ragioni della eventuale esclusione di quelli presentati. (5-06223)

**CONTENTO.** - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

con circolare n. 59 del 29 luglio 1977, il ministero dell'industria disponeva in materia di applicazione delle agevolazioni sul trattamento fiscale del metano consumato dalle imprese alberghiere;

tali agevolazioni venivano riconfermate anche dai successivi decreti-legge n. 261 1990 e n. 331 1993;

secondo le peggiori tradizioni, però, il ministero delle finanze interveniva con le circolari n. 8822 del 20 settembre 1977, n. 3235 del 29 luglio 1980, n. 9405068 del 21 ottobre 1994 e con il telex prot. n. 2181 del 22 luglio 1998, tutti indirizzati a distinguere sui criteri di applicazione del beneficio ai ristoranti annessi ad albergo a seconda che siano integrati o meno nella struttura, che siano accessibili o meno dalla via pubblica, che svolgano servizio esclusivo o prevalente agli alloggiati rispetto alle persone esterne;

ciò dava la stura alla predisposizione, da parte della società distributrice del gas, di complesse dichiarazioni di responsabilità da far sottoscrivere agli utenti ai fini della concessione dei benefici composte da diverse pagine di affermazioni che il malcapitato albergatore è costretto a compilare, sotto la propria responsabilità, con riferimento alle interpretazioni via via fornite dall'amministrazione finanziaria -;

quanti siano i contribuenti che godono delle agevolazioni in parola;

se ritenga degna di un Paese civile la situazione determinatasi che finisce per colpire sempre e comunque l'utente;

se non creda di dover intervenire con urgenza per dover chiarire che il beneficio si applica in tutti i casi in cui la gestione del ristorante non sia affidata a soggetto diverso dall'impresa alberghiera o, comunque, se non ritenga opportuno porre fine, con un'interpretazione estensiva delle norme agevolative, all'ennesima « situazione all'italiana » che mortifica gli imprenditori e non favorisce certo le iniziative economiche del settore. (5-06224)

**ANGELICI.** - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

nel corso di varie conferenze paneuropee dei trasporti sono stati definiti dieci corridoi multimodali di trasporto;

fra tali corridoi l'8° riguarda il raccordo Mare Adriatico-Mar Nero;

esso si sviluppa dai porti italiani di Bari e Brindisi verso Durazzo, Tirana, Skopje, Sofia, Burgos e Varna;

oltre ai paesi direttamente coinvolti nell'iniziativa: Italia, Albania, Macedonia e Bulgaria, il corridoio riguarda anche la Grecia e la Turchia;

la lunghezza del corridoio è pari a circa 110 km su strada e a circa 1200 km di ferrovia;

all'Italia è stato affidato l'incarico della direzione e del coordinamento del corridoio e la realizzazione di uno studio di prefattibilità;

Taranto, con il raddoppio e la elettrificazione della tratta Taranto-Bari già finanziata ed in avanzato stato di attuazione e con l'insediamento nel suo porto della società Ever Green che si propone la realizzazione di uno dei più grandi terminali per contenitori, si avvia a divenire uno dei centri meridionali più dinamici e produttivi -;

se non ritenga di dover intervenire per inserire Taranto insieme a Bari e Brindisi fra i porti e le località da inserire nel corridoio 8°, anche in funzione di un organico collegamento fra l'Adriatico ed il Tirreno attraverso un apposito corridoio jonico la cui assenza costituirebbe gravissima ed irrazionale omissione. (5-06225)

CANGEMI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

in data 5 maggio 1999 sono state recapitate a decine di lavoratori dell'azienda Intelit le lettere di licenziamento. Si tratta di lavoratori delle sedi meridionali, particolarmente penalizzata è la Sicilia con la soppressione di settanta posti di lavoro nell'area catanese e settantacinque in quella palermitana;

siamo dunque di fronte ad un drammatico passaggio di una vicenda che ha registrato un progressivo deterioramento;

l'incontro fra le organizzazioni dei lavoratori e l'azienda tenutosi presso il ministero del lavoro il 28 aprile 1999 ha rivelato un atteggiamento irresponsabile dei vertici aziendali;

un atteggiamento non contrastato dai rappresentanti del ministero del lavoro e di quello delle comunicazioni presenti all'incontro e che ha determinato l'esito negativo della riunione;

è dunque concretissimo il pericolo di un ulteriore colpo ai livelli occupazionali in aree già travagliate da tassi altissimi di disoccupazione e di disagio sociale ed in un settore, quello delle telecomunicazioni, attraversato da una pesante crisi;

da questa situazione si sta originando una forte tensione;

appare necessario che le istituzioni mostrino una concreta attenzione alla domanda di difesa dell'occupazione e di un grande patrimonio di professionalità -;

quali iniziative immediate si vogliono assumere sulla vicenda Intelit. (5-06226)

GUARINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

la vigente legislazione in materia di divorzio ed affidamento della prole presenta un'impostazione per molti versi arcaica e formale, la quale consente, e talvolta impone, agli organi giurisdizionali di motivare i propri provvedimenti con argomentazioni che, alla luce dell'evoluzione sociale appaiono quantomeno superficiali; tale prassi giudiziaria, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi determina aprioristicamente una soccombenza del padre, a vantaggio della madre, la quale, di fatto, viene ad assumere la potestà completa ed illimitata sui figli; l'assenza dell'apporto educativo e affettivo del padre è un fatto gravissimo che non solo lede le legittime aspettative e prerogative del pa-

dre, ma produce sulla stessa prole danni irreparabili che in seguito difficilmente potranno essere rimosse;

l'orientamento prevalente negli organi giurisdizionali è tale che le infrazioni dei provvedimenti giudiziari relativi alle condizioni di affidamento vengono molto spesso ignorate o, al massimo, censurate; in particolare, possono segnalarsi casi in cui la madre, ottenuto l'affidamento - spesso sulla base di accertamenti ed indagini sommarie e puramente formali - ha potuto allontanare i figli dal padre semplicemente trasferendo la sua dimora in una città diversa e lontana dalla residenza dell'altro genitore;

a tal proposito, riteniamo opportuno segnalare in questa sede quanto si è appreso: in seguito a separazione consensuale verificatasi tra due coniugi di Roma nel dicembre 1994, i figli minori di 9 e 11 anni vengono affidati alla madre, mentre al padre viene riconosciuto il diritto di visitare e frequentare i figli in determinate scadenze. Nell'agosto 1997 però il coniuge affidatario decide unilateralmente, e senza alcun preavviso, di trasferire da Roma a Marsala la sua residenza, portando con sé i figli e separandoli bruscamente dal padre. Il padre intraprende pertanto immediate azioni sia in sede penale - denunciando il coniuge affidatario ai sensi dell'articolo 388 del codice penale per mancata esecuzione dolosa di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e dell'articolo 574 per sottrazione di minori - che in sede civile - presentando ricorso al tribunale di Roma per la modifica delle condizioni di separazione. Il tribunale però ignora il parere del pubblico ministero - il quale in considerazione della gravità del fatto aveva chiesto la revoca dell'affidamento dei figli alla madre - e con decreto del luglio 1998 dispone l'affidamento alternato dei figli, confermando così il provvedimento originario, e limitandosi a definire « sicuramente censurabile » l'iniziativa del coniuge affidatario;

da questa vicenda emerge chiaramente che l'autorità giurisdizionale, di

fronte a comportamenti posti in essere nelle more di provvedimenti ordinatori da essa stessa emanati, si limita spesso a generiche censure e disapprovazioni prive di effettive sanzioni giuridiche; e ciò in assoluto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che afferma che l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, comportando la cessazione della convivenza con uno o entrambi i genitori, rappresenta un fatto gravissimo, e che il comportamento del genitore affidatario il quale privi in concreto il coniuge separato, che conserva la potestà genitoriale ed il diritto a contribuire all'educazione dei figli, della possibilità di vederli, costituisce una condotta fortemente pregiudizievole per i figli stessi;

occorre, pertanto, procedere ad una interpretazione effettiva, sostanziale e meditata delle disposizioni in materia di affidamento, sulla base di indagini approfondite e riferite alle diversità e peculiarità dei singoli casi -:

se intenda indagare sullo stato e sulle modalità di applicazione concreta della legislazione in materia di separazione dei coniugi e affidamento dei figli, e sulla diffusione di fenomeni di applicazione superficiale, sommaria ed approssimativa della legge, che trascura una effettiva ed accurata indagine sui casi specifici;

se non ritenga opportuno avviare accertamenti di tipo ispettivo in relazione alla specifica vicenda esposta in premessa, al fine di verificare se sussistano i presupposti per gli eventuali adempimenti di conseguenza. (5-06227)

CAPARINI e FAUSTINELLI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

nell'area Valle Camonica-Sebino il numero dei disoccupati ha raggiunto livelli sempre più allarmanti. Al 30 novembre 1998 gli iscritti alla circoscrizione di Breno

erano 6.583 così suddivisi: tra gli operai qualificati ci sono 2.485 uomini e 1.126 donne; tra i non qualificati 1.971 maschi e 1.038 femmine. Il record delle iscrizioni all'ufficio di collocamento è detenuto dagli ormai ex addetti dell'industria, la maggior parte siderurgica, con 2.336 unità; segue il terziario con 1.578 iscritti e chiude l'agricoltura con 39 addetti;

le cifre fornite sono sottostimate in quanto, come sostenuto dai sindacati, un paio di migliaia di cittadini non esercitano il loro diritto di essere iscritti fra i disoccupati;

è alta l'incidenza delle donne (3.990) e dei lavoratori di età superiore ai 40 anni;

con il nuovo anno tale elenco è destinato ad allargarsi a causa del licenziamento di 41 dipendenti dell'acciaieria di Darfo che rientra tra le aziende destinate alla « riconversione » -:

se non intenda attuare tutti gli strumenti a sua disposizione al fine di arginare il tracollo occupazionale dovuto alla crisi del settore siderurgico e tessile oltre che dell'indotto collegato. (5-06228)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MALGIERI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere - premesso che:

la Grotta di San Michele di Olevano sul Tusciano per la sua unicità è stata inserita nel 1996 nella lista del *World Monuments Watch*;

il riconoscimento dell'importante organismo mondiale non ha stimolato le autorità italiane a mettere in atto iniziative atte a salvare dal degrado un patrimonio artistico e storico unico al mondo;

le strutture murarie della basilica interna dedicata a San Michele risultano

compromesse da infiltrazioni di acqua che stanno danneggiando gravemente gli affreschi datati intorno all'anno Mille -:

quali provvedimenti intenda adottare per impedire il lento disfacimento di un monumento di così grande rilevanza da essere inserito nella lista mondiale dei siti da salvare;

se non ritenga di inserire, fra le priorità del ministero per i beni e le attività culturali, la realizzazione di un progetto di recupero e restauro dell'intero complesso della Grotta di San Michele. (4-23876)

MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

l'insegnante Ugo De Pasquale, formato in lingua inglese, in data 18 marzo 1998 presentava domanda di utilizzazione per l'insegnamento della lingua nelle scuole elementari, presso il 1° Circolo Didattico di Battipaglia;

nonostante la domanda fosse stata presentata prima della definizione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1998/99, il direttore didattico non riteneva di assegnare al De Pasquale l'insegnamento anche della lingua inglese;

l'insegnante presentava reclamo al provveditorato agli studi di Salerno;

successivamente su richiesta di chiarimenti da parte dei funzionari del provveditorato, il dirigente del 1° circolo di Battipaglia in una nota scritta sosteneva di non aver utilizzato il De Pasquale per esplicita volontà dello stesso, dichiarazione che contrasta con la domanda scritta prodotta nei termini dall'insegnante;

ritenendo tale comportamento lesivo dei propri diritti il De Pasquale in data 26 ottobre 1998 produceva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto la circolare Direlem divisione VI protocollo 2323 dell'8 luglio 1998 ad oggetto: Organico funzionale di circolo. Posti istituiti per la realizzazione progetti per